

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 ottobre 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 531.

Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria Pag. 3

LEGGE 21 ottobre 1996, n. 532.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 settembre 1996, n. 533.

Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 ottobre 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle
province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio
Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna,
Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Aless-
sandria e Cuneo, colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli
eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 ottobre 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nelle province di Brindisi
e Crotone colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi
alluvionali dell'8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 e degli eventi sismici
che nei giorni 15 e 16 ottobre 1996 hanno colpito le province
di Reggio Emilia e Modena Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 10 ottobre 1996.

Trasferimento di crediti dall'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Botticino a r.l., in Brescia Pag. 10

DECRETO 10 ottobre 1996.

Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei medici del 29 giugno 1996, concernente: «Nuove disposizioni in materia di contribuzione al fondo di previdenza generale» Pag. 10

Ministero della sanità

ORDINANZA 2 settembre 1996.

Misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Riparto di risorse a favore delle aree depresse di cui al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344 Pag. 13

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Chiusura della convenzione n. 299/88 concernente le indagini di completamento per la fattibilità di uno sbarramento in contrada Passo Ippari e/o di uno sbarramento in sub-alveo in contrada Salina nel bacino del fiume Ippari Pag. 14

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 211/88 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del serbatoio nel comune di Ischia, località Mezzagnone Pag. 14

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Assegnazione dei fondi 1996 per gli interventi programmati nel settore agricolo Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 18

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 20

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 22

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1996, n. 532, recante: «Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina» Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico. Pag. 29

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. Pag. 29

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana Pag. 29

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione nell'ambito del Programma nazionale di ricerca per l'ambiente. Pag. 30

Ministero del tesoro:

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, in Fermo, ad acquistare un immobile Pag. 30

Cambi di riferimento del 18 ottobre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 30

Università di Ancona: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento Pag. 30

Università di Firenze: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 1° ottobre 1996 concernente: «Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs AG, in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e in tutti i rami riportati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del ramo 18 (Assicurazione)». (Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1996).

Pag. 31

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 531.

Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e che siano stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore ai sensi dell'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 945):

Presentato dall'on. POLI BORTONE ed altri il 16 maggio 1996.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, l'11 e 12 settembre 1996 e approvato il 26 settembre 1996 in un testo unificato con atti numeri 1247 (DE GHISLANZONI CARDOLI) e 1723 (NARDONE e TATTARINI).

Senato della Repubblica (atto n. 1377):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 1º ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 3 ottobre 1996 e approvato il 9 ottobre 1996.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 18 dei DD.LL. numeri 548/1994, 648/1994, 23/1995 e 87/1995, recanti istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., è il seguente:

«Art. 18 (*Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568*). — 1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 dei DD.LL. numeri 548/1994, 648/1994, 23/1995 e 87/1995 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 568/1987, recante recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987, è il seguente:

«Art. 23 (*Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità*). — 1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno otto anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, è attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore. La nuova normativa troverà recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.

2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1º gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 è corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni».

96G0560

LEGGE 21 ottobre 1996, n. 532.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, e convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli: FICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 429.

All'articolo 1, al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «trattamenti fitosanitari» sono inserite le seguenti: «o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1996,» sono inserite le seguenti: «di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il "certificato di garanzia della carne bovina" attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità

di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori»;

al comma 2, le parole da: «Con decreto» fino a: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4, ai commi 1 e 2, le parole: «comitato zootecnico veterinario» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2156):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dai Ministri della sanità (BINDI) e delle risorse agricole, alimentari e forestali (PINTO) il 22 agosto 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 settembre 1996.

Esaminato dalla XII commissione il 12, 17 settembre 1996

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1362):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 26 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 settembre 1996.

Esaminato dalla 12ª commissione il 2, 9 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996.*

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

96G0561

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 settembre 1996, n. 533.

Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle società di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è promossa da uno o più enti locali. Di tali società possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e società a partecipazione pubblica.

2. Il capitale delle società di cui al comma 1 è stabilito in misura non inferiore a un miliardo di lire.

3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di più enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.

4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle società di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, è assunta da imprenditori individuali o da società, singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza è scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti.

5. All'azionariato diffuso e riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della società, la misura della predetta quota e le modalità del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 2.

Bando di selezione

1. Il bando di selezione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. In ogni caso, un estratto del bando è pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.

2. Il bando indica:

a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici

partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;

b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;

c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;

d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;

f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.

Art. 3.

Inviti, presentazione delle offerte, valutazione

1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda società. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.

3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società e dello statuto della costituenda società.

4. Con la lettera di invito è richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.

5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della società con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.

Art. 4.

Norme particolari

1. L'ingresso di altri enti locali nella società già costituita avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

2. L'atto costitutivo prevede che la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, sia riservata all'ente o agli enti pubblici promotori.

3. L'atto costitutivo della società esclude, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società, atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato.

4. L'atto costitutivo prevede che, decorso il termine di cui al comma 3, il socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che l'ente o gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

Art. 5.

Rapporti fra l'ente e la società

1. I rapporti tra l'ente o gli enti pubblici e i soci privati sono regolati, all'atto della costituzione della società o con apposite convenzioni, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

2. La convenzione attribuisce all'ente concedente gli opportuni strumenti per la verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'Interno*

VISCO, *Ministro delle Finanze*

CIAMPI, *Ministro del Tesoro*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), è il seguente: «1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali: una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali), è il seguente:

«Art. 4 (*Società miste per i servizi pubblici*). — 1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge 8 giugno 1999, n. 142, entro il 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

4. (Comma soppresso dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95).

5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate.

8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.

9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, può partecipare al capitale di società finanziarie o di servizi la cui attività sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari».

Note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge n. 498/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 del citato D.L. n. 26/1995, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 95 del 1995, si veda in nota alle premesse.

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

Nota all'art. 2

— Il testo degli articoli da 12 a 17 e dell'allegato 4, lettera C), del citato D.Lgs. n. 157/1995, è il seguente.

«Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). — 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle disposizioni sull'esclusione dalla partecipazione alle gare, contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, a esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettueranno la prestazione del servizio stesso».

«Art. 13 (Capacità economica e finanziaria). — 1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacità economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti».

«Art. 14 (Capacità tecnica). — 1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante.

a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;

f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti».

«Art. 15 (Iscrizione nei registri professionali). — 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione.

2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione».

«Art. 16 (Completamento e chiarimento dei documenti presentati). — 1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14 e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».

«Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi). — 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto, nonché dagli articoli 11, comma 1, lettere a), b) e c), e 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi agli appalti di cui all'allegato 1 in virtù degli articoli 12 e 13 che precedono.

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.

4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.

5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.

«ALLEGATO 4

MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA

C PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categoria di servizio e descrizione.

Numero di riferimento CPC.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi — eventualmente indicando un massimo ed un minimo — che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.

9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

c) indirizzo al quale vanno inviate;

d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.

12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.

15. Altre informazioni.

16. Data d'invio del bando.

17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Nota all'art. 3:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 22 del citato D.Lgs. n. 157/1995 è il seguente:

«1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva».

96G0554

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo-Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo, colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerate le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali, verificatisi il 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996, che hanno colpito ampie aree del territorio nelle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo-Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo;

Viste le richieste delle regioni interessate;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 dicembre 1997 lo stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo-Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1996

Il Presidente: PRODI

96A6925

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nelle province di Brindisi e Crotona colpite dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dell'8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 e degli eventi sismici che nei giorni 15 e 16 ottobre 1996 hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerate le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Brindisi e Crotona, nei giorni 8 e 9, 14 e 15 ottobre 1996, nonché gli eventi sismici che hanno colpito, nei giorni 15 e 16 ottobre 1996, il territorio delle province di Reggio Emilia e Modena;

Viste le richieste delle regioni interessate;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 ottobre 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 dicembre 1997 lo stato di emergenza nelle province di Brindisi e Crotona, Reggio Emilia e Modena colpite dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1996

Il Presidente: PRODI

96A6970

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DEL TESORO**

DECRETO 10 ottobre 1996.

Trasferimento di crediti dall'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Considerato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

1) Amministrazione Salituro per restituzione deposito cauzione, L. 480.000;

2) Agrimi Alessandro e Mezza Maria Vittoria per esecuzione sentenza di condanna n. 1/96, L. 3.000.000;

Considerato che l'Amministrazione Salituro, benché più volte sollecitata a versare quanto dovuto, non ha ancora provveduto e che il pignoramento effettuato nei confronti della stessa ha avuto esito negativo per cui, al momento, non si prevede quando e se potrà essere soddisfatto il credito;

Considerato che nei confronti di Agrimi Alessandro e Mezza Maria Vittoria, previo accertamento degli effettivi domicili dei debiti, occorrerà interporre atti esecutivi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 3.480.000 dall'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (L. 480.000 Amministrazione Salituro; L. 3.000.000 Agrimi Alessandro e Mezza Maria Vittoria), per complessive L. 3.480.000 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato E.N.A.P.I. al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

p. Il Ministro: PINZA

96A6910

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Botticino a r.l.,
Brescia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRESCIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede che le società cooperative limitate di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno positato in tribunale nei termini prescritti i bilanci attivi agli ultimi due anni, siano sciolte di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma primo;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle citate disposizioni in quanto la cooperativa non ha positato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2436 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore per l'assenza di rapporti trimestrali da definire:

società cooperativa Botticino a r.l. - BUSC
61/195048, via Indipendenza, 31 - Brescia - Sez. 4/1.

Brescia, 9 ottobre 1996

Il direttore reggente: PATANI

16809

DECRETO 10 ottobre 1996.

Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei medici del 29 giugno 1996, concernente: «Nuove disposizioni in materia di contribuzione al fondo di previdenza generale».

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei medici (ENPAM), approvato, in data 24 novembre 1995, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza generale, approvato con decreto ministeriale del 22 giugno 1990 e successive modificazioni approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1990;

Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabiliscono nuovi principi per la disciplina dei rapporti convenzionali tra i medici di medicina generale, pediatri ed addetti alla guardia medica nonché, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento e sul pagamento a prestazione, da cui potrebbero risultare escluse forme di contribuzione a favore dei fondi speciali;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha riconosciuto ai medici ospedalieri a tempo pieno il diritto all'esercizio della libera professione al di fuori dell'orario di lavoro ed al di fuori di strutture o enti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo il quale gli enti privatizzati devono assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni con l'accantonamento di riserve in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 che disciplina le modalità di approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dagli enti privatizzati;

Esaminata la delibera assunta dal consiglio nazionale dell'ENPAM in data 29 giugno 1996, con la quale l'ente in parola ha introdotto nuove disposizioni in materia di contribuzione al fondo di previdenza generale, recependo le indicazioni espresse da questo Ministero in merito alla precedente delibera del 27 gennaio 1996;

Vista la richiesta formulata dall'ente in questione con nota n. 932/DG del 2 luglio 1996;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della citata delibera;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato, la delibera assunta dal consiglio nazionale dell'ENPAM in data 29 giugno 1996, concernente la sostituzione dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 2 del regolamento del fondo di previdenza generale,

approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1990 e successive modificazioni approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1990, che prevede la rideterminazione del contributo obbligatorio annuo a carico di ciascun iscritto nonché l'introduzione di un contributo proporzionale sull'intero ammontare del reddito professionale prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

p. Il Ministro del tesoro
PINZA

ALLEGATO

DELIBERAZIONE ASSUNTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE
NELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1996

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1996 che evidenzia disavanzi di esercizio nelle gestioni del Fondo di previdenza per gli specialisti convenzionati esterni e del Fondo di previdenza per i medici di medicina generale, derivanti tra l'altro dal diminuito gettito contributivo;

Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabiliscono nuovi principi per la disciplina dei rapporti convenzionali tra i medici di medicina generale, pediatri ed addetti alla guardia medica nonché, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento e sul pagamento a prestazione, da cui potrebbero risultare escluse forme di contribuzione a favore dei fondi speciali;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha riconosciuto ai medici ospedalieri a tempo pieno il diritto all'esercizio della libera professione al di fuori dell'orario di lavoro ed al di fuori di strutture o enti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in base a cui gli enti privatizzati assicurano la continuità dell'erogazione delle prestazioni con l'accantonamento di riserve in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assumere i provvedimenti idonei ad acquisire all'Ente più elevati livelli di gettito contributivo per assicurare la copertura previdenziale completa delle attività dei propri iscritti e dei redditi da loro prodotti, attualmente esclusi o che potrebbero non essere assoggettati a contribuzione da parte del Servizio sanitario nazionale presso i fondi speciali;

Visto il regolamento del fondo di previdenza generale, approvato con decreto ministeriale del 22 giugno 1990, e successive modificazioni;

Preso atto delle considerazioni di carattere formale e sostanziale espresse dal Ministero del lavoro con nota del 26 giugno 1996, in ordine al contenuto della precedente deliberazione di questo consiglio nazionale del 27 gennaio 1996;

Vista la prima delle norme transitorie del vigente statuto approvato con decreto interministeriale del 24 novembre 1995;

Delibera:

1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento del fondo di previdenza generale, approvato con decreto ministeriale del 22 giugno 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto all'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno,

quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi:

su reddito fino a L. 60.000.000	12,50%
su reddito oltre a L. 60.000.000	1,00%

Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo di cui all'art. 49, comma 1 e 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei redditi già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrli determinata in proporzione al reddito da assoggettare al contributo. È soggetto alla contribuzione anche il reddito autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica se derivante dall'esercizio della professione medica o odontoiatrica».

2. I commi 3 e 4 del medesimo art. 2 del predetto regolamento sono sostituiti dai seguenti:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli iscritti che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i fondi speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, ovvero siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatoria, sono tenuti ad effettuare i versamenti contributivi nella misura di cui al comma 1. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta nella misura del 2% per il reddito professionale eccedente quello convenzionale di L. 8.064.000, fino al limite di L. 60.000.000 annue indicizzate ai sensi del successivo art. 21, comma 1, e dell'1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare. Dagli iscritti all'E.N.P.A.M. già pensionati del fondo di previdenza generale, è dovuto un contributo proporzionale nella misura ridotta del 2% per tutto il reddito professionale prodotto, fino al predetto limite di L. 60.000.000 annue indicizzate e dell'1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare.

4. L'istanza di ammissione alla contribuzione obbligatoria ridotta di cui al comma 3, corredata da idonea documentazione attestante la continuità del rapporto relativo ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero la titolarità di un trattamento obbligatoria di pensione, deve essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata entro il termine della prima comunicazione prevista dal comma 5. L'Ente si riserva di accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto alla contribuzione ridotta».

96A6911

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 settembre 1996.

Misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991 recante norme per la profilassi di malattie di animali;

Ritenuto necessario integrare le norme vigenti in materia di lotta contro talune malattie dei pesci segnatamente nei confronti della setticemia emorragica virale e della necrosi ematopoietica infettiva;

Ordina:

Art. 1.

1. Nei casi di conferma o anche di solo sospetto clinico di setticemia emorragica virale (VHS) o di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci, il servizio veterinario competente dispone nell'azienda in questione l'applicazione delle seguenti misure:

a) divieto di trasferimento al di fuori dell'azienda interessata di pesci vivi, loro uova, gameti, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze, fatto salvo quanto previsto all'art. 4;

b) prelievo di idonei campioni per la conferma anatomo-patologica e virologica da parte dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente;

c) censimento, da tenersi costantemente aggiornato, di tutte le specie e categorie di pesci presenti nell'azienda, registrando per ciascuna di esse il quantitativo di pesci già morti, di quelli infetti o sospetti di essere infetti o contaminati;

d) distruzione dei pesci morti o morenti;

e) disinfezione appropriata ad ogni ingresso e ad ogni uscita dall'azienda;

f) indagini epizootologiche.

2. Le misure di cui al comma 1, si applicano anche alle aziende situate a valle dello stesso bacino imbrifero qualora siano collegate per l'approvvigionamento di acqua all'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia.

Art. 2.

1. Qualora dall'indagine epizootologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), risulti che la malattia è stata introdotta da un'altra azienda o da un altro bacino imbrifero a seguito di movimenti di pesci, loro uova, gameti, veicoli, persone o in qualunque altro modo, anche tale azienda nonché quelle situate a valle dello stesso bacino imbrifero che sono ad essa collegate per l'approvvigionamento di acqua sono considerate sospette ed alle stesse si applicano le misure di cui all'art. 1.

2. Le misure di cui al comma 1 sono revocate qualora gli esami clinici, anatomo-patologici e di laboratorio consentano di escludere la presenza della malattia.

Art. 3.

1. Qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la malattia è confermata in una azienda, il servizio veterinario competente ne dà comunicazione telegrafica all'assessorato alla sanità della regione o della provincia autonoma ed al Ministero della sanità.

Art. 4.

1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera a) il servizio veterinario competente autorizza il trasferimento, sotto controllo veterinario, dalle aziende di cui all'art. 3, di:

a) pesci vivi che non presentino nessun segno clinico di malattia, di uova embrionate e di gameti, destinate esclusivamente ad altre aziende dello stesso stato sanitario;

b) pesci, che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentino nessun segno clinico di malattia, nonché loro uova, destinati alla commercializzazione e trasformazione per il consumo umano.

Art. 5.

1. Le misure di cui all'art. 1 sono revocate quando nell'azienda si sia attuato, sotto il controllo e le indicazioni del servizio veterinario ufficiale, lo svuotamento e la successiva disinfezione di ogni bacino di allevamento.

2. Nelle zone in cui siano in atto piani di risanamento relativi alle malattie considerate, lo svuotamento e la disinfezione di cui al comma 1, sono obbligatori secondo modalità e tempi da stabilirsi da parte del servizio veterinario ufficiale.

Art. 6.

1. Pesci, uova embrionate e gameti destinati alla semina in acque pubbliche, devono provenire da zone o aziende riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e da necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555.

2. In deroga al comma 1, e per un periodo non superiore ai cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere seminati in acque pubbliche solo pesci, uova embrionate e gameti che provengono da aziende le quali siano state sottoposte, per almeno due anni consecutivi, a due controlli ufficiali annuali, effettuati a distanza di almeno quattro mesi e che abbiano dato esito negativo nei confronti delle malattie considerate.

3. Le aziende situate a monte di aziende non infette, non possono introdurre pesci, uova o gameti di cui non sia certificata ufficialmente la provenienza da aziende non infette.

Art. 7.

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i campioni devono essere prelevati secondo le modalità indicate in allegato. Se necessario, la conferma dell'agente eziologico è fornita dal Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1994.

Roma, 2 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 290

ALLEGATO

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER LA DIAGNOSI DI VHS ED IHN

Se nell'impianto viene allevata la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) il campionamento deve interessare esclusivamente soggetti appartenenti a questa specie, in caso contrario saranno prelevati soggetti appartenenti alle altre specie di salmonidi presenti.

Il campionamento deve essere eseguito su soggetti con sintomatologia clinica specifica o comunque con aspetto e comportamento anomalo: iperpigmentazione cutanea, esoftalmo, letargia, atassia locomotoria, difficoltà respiratoria

Il campionamento deve essere costituito da un numero di soggetti adeguato

negli impianti specializzati nell'allevamento degli stadi giovanili, verranno prelevati, per ogni partita sospetta, almeno 20 avannotti o trotelle

negli impianti specializzati per l'ingrasso verranno prelevati, per ogni partita sospetta, 10-20 soggetti raccolti dopo aver ispezionato i bacini d'allevamento, ponendo particolare attenzione in prossimità delle griglie di scarico,

negli impianti in cui sono presenti esclusivamente animali riproduttori verranno prelevati 5-10 soggetti.

Se il campionamento è eseguito nel periodo di maturazione delle uova, verranno prelevati anche 10 campioni di liquido ovarico.

I campioni prelevati dovranno essere mantenuti refrigerati a 4 °C ed inoltrati all'istituto zooprofilattico competente per territorio entro 24 ore dal momento del prelievo.

96A6810

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Riparto di risorse a favore delle aree depresse di cui al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme pr l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi atti a favorire lo sviluppo nelle aree depresse;

Visto l'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva specifiche quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi inseriti nei patti territoriali, nonché in quelli relativi ai trasporti rapidi di massa, alla manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;

Vista la propria delibera del 12 luglio 1996 con la quale, nel ripartire le risorse derivanti dai mutui previsti dall'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 344/1996, è stata tra l'altro, riservata (punto 3 della delibera) una quota di tali risorse al finanziamento delle agevolazioni alle attività produttive e di ricerca, agli interventi previsti nei patti territoriali e a quelli relativi ai trasporti rapidi di massa, alle strade provinciali ed alla metanizzazione;

Viste le richieste a tal fine presentate dai Ministeri dell'industria, dell'università e della ricerca, del bilancio e dei trasporti, che hanno rappresentato esigenze finanziarie complessivamente superiori agli 8.000 miliardi di lire;

Considerato che le risorse disponibili non consentono di soddisfare integralmente le richieste presentate ed è

pertanto possibile considerare solo parzialmente le esigenze delle predette amministrazioni;

Ritenuto pertanto di fissare le quote riservate al finanziamento delle iniziative di cui al predetto punto 3 della propria delibera del 12 luglio 1996, nonché a favore degli interventi di cui al successivo punto 4, rispettivamente nel 35% e nel 30% delle risorse derivanti da mutui di cui al richiamato decreto-legge n. 344/1996;

Ritenuto altresì di articolare la predetta quota del 35% come segue: agevolazioni alla attività produttiva anche in forma automatica (15%); agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e diffusione (5%); iniziative di programmazione negoziata (10%); interventi previsti nei patti territoriali e trasporto rapido di massa (5%);

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996 richiamato in premessa, una quota del 35% è riservata a favore delle iniziative di cui al punto 3 della propria delibera del 12 luglio 1996, secondo la seguente articolazione:

15% per le agevolazioni alle attività produttive anche in forma automatica;

10% per le iniziative di programmazione negoziata;

5% per le agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione;

5% per il finanziamento sia degli interventi previsti nei patti territoriali, sia di quelli relativi al trasporto rapido di massa.

2. La residua quota del 30% è riservata al finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al punto 4 della predetta delibera del 12 luglio 1996, per i quali è previsto il termine di presentazione del 14 settembre 1996.

L'effettiva assegnazione delle risorse di cui al punto 1 sarà disposta con successiva deliberazione, unitamente al finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al punto 2.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 294

96A6811

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Chiusura della convenzione n. 299/88 concernente le indagini di completamento per la fattibilità di uno sbarramento in contrada Passo Ippari e/o di uno sbarramento in sub-alveo in contrada Salina nel bacino del fiume Ippari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 299/88, stipulata in data 9 gennaio 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio di bonifica dell'Acate regolante il finanziamento per lire 250 milioni per le indagini di completamento per la fattibilità di uno sbarramento in contrada Passo Ippari e/o di uno sbarramento in sub-alveo in contrada Salina nel bacino del fiume Ippari;

Visto in particolare l'art. 13, secondo comma, della predetta convenzione n. 299/88 che prevede la facoltà dell'ente attuatore di dichiararla chiusa, scaduto il termine di durata della convenzione, incamerando le somme residue non erogate;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha trasmesso la nota del consorzio ente attuatore, che rappresentava le difficoltà della tempestiva esecuzione e realizzazione dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È dichiarata chiusa la convenzione n. 299/88 concernente le indagini di completamento per la fattibilità di uno sbarramento in contrada Passo Ippari e/o di uno

sbarramento in sub-alveo in contrada Salina nel bacino del fiume Ippari per l'importo di L. 250.000.000 di cui L. 88.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, avvalendosi di una commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289*

96A6813

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 211/88 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del serbatoio nel comune di Ischia, località Montagnone.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 211/88, stipulata in data 18 luglio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il C.A.F.I., regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del serbatoio nel comune di Ischia, località Montagnone;

Vista la delibera del consiglio direttivo del 14 dicembre 1995, n. 429;

Considerato che dal rapporto del nucleo ispettivo 21 maggio 1996 si evince che gli ostacoli realizzativi, che hanno ritardato la realizzazione delle opere, appaiono attualmente superati a seguito dell'avvenuta transazione con l'impresa appaltatrice;

Visto che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/660 del 18 luglio 1996 afferma: «le variazioni al progetto originario, nei limiti di spesa previsti dalla convenzione, risultano in linea con le finalità di questo

e mirano ad una migliore funzionalità e capacità di offerta dell'opera» ed esprime «parere favorevole sia all'approvazione della variante progettuale che alla richiesta di proroga della convenzione»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. 429 del 14 dicembre 1995 già citata in premessa.

2. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico	Valore in milioni di lire	
	Da convenz.	Da variante in esame
Lavori	11.700	9.191
Imprevisti	644	3.003
Lievitazione prezzi	50	—
Spese generali	1.404	1.084
I.V.A.	502	1.004
Altre	—	18
Totale . . .	14.300	14.300

3. di autorizzare la proroga del termine di convenzione di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente delibera.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 287

96A6312

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Assegnazione dei fondi 1996 per gli interventi programmati nel settore agricolo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, concernente norme per gli interventi programmati in

agricoltura ed in particolare l'art. 1, comma 1, che autorizza per il 1996 la spesa di lire 517 miliardi per il completamento degli interventi pubblici nel settore agricolo;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 386/1996 che destina la predetta somma di lire 517 miliardi per la realizzazione di programmi di rilevanza nazionale, programmi interregionali e copertura di rate di mutuo contratte ai sensi dell'art. 18 della legge n. 984/1977;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 386/1996 che prevedono che la suddetta somma di lire 517 miliardi venga assegnata dal CIPE, su proposta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il comitato delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge n. 491/1993, e che la stessa proposta sia corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario, con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge n. 549/1995;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'art. 3, il quale ai commi 1 e 8, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1996 cessino i finanziamenti in favore alle regioni a statuto ordinario previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 752/1986 e che le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995 includano la somma del lire 1.130 miliardi vincolati per gli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustria e foreste;

Vista la legge 28 dicembre 1996, n. 550: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)» ed in particolare la tabella B nella quale è prevista la somma di lire 517 miliardi da destinare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo;

Visto l'art. 2, comma 10, della suddetta legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38: «Norme urgenti in materia di finanza locale» che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 (ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3) e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 50727 del 2 agosto 1996 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di assegnazione del suddetto stanziamento di lire 517 miliardi per l'anno 1996;

Vista la nota n. 34201/1034 del 6 agosto 1996 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso la tabella relativa alla quantificazione delle iscrizioni nei bilanci regionali per complessive lire 1.747,828 miliardi così come previsto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 386/1996; ha comunicato una rettifica alla originaria proposta di riparto trasmessa con la citata nota n. 50727 del 2 agosto 1996; ha trasmesso copia del verbale del comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491/1993 del 25 luglio 1996 dal quale risulta che il medesimo comitato ha conferito pieno mandato al Ministro per la formulazione del riparto dei fondi decreto-legge n. 386/1996 e per il suo successivo invio al CIPE;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È assegnata la somma di lire 517 miliardi destinata dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 386/1996 per i seguenti interventi:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali così come specificato nell'allegato A;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali ancora da definire;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come specificato con tabella nell'allegato B.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali avrà cura di sottoporre all'approvazione del CIPE i programmi interregionali di cui alla lettera b) del punto 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 386/1996 così come previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso decreto.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286

ALLEGATO A

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 491/1993.

1) *Funzioni svolte in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 491/1993:*

a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 69,650 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il

Ministero e la società Agrisiel (ora Finsiel); attività relative allo sviluppo del SIAN e divulgazione ed utilizzazione delle banche-dati del sistema medesimo;

realizzazione delle attività previste dall'accordo di programma triennale sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (ISMEA) ed erogazione, al medesimo Istituto, di un contributo straordinario nella misura massima di lire 1,5 miliardi;

realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di tecnologie avanzate soprattutto il Telerilevamento, anche in collaborazione con regioni, ISTAT e UE;

realizzazione di attività previste dallo schema di programma nazionale per i servizi di sviluppo agricolo, con particolare riferimento a quello dell'osservatorio pedologico;

realizzazione dell'osservatorio permanente della cooperazione agricola, agroindustriale ed alimentare;

b) cura delle relazioni internazionali ed attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle politiche comunitarie, nonché azioni di indirizzo e coordinamento, ivi compreso i controlli, da realizzare a livello nazionale.

Per le iniziative volte ad assicurare la presenza italiana all'estero ed in particolare alle trattative dell'Unione europea è destinata la somma di lire 400 milioni.

2) *Funzioni svolte in attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993:*

a) attività di ricerca ed informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 46,000 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni.

programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria o dall'ente che deriverà dalla loro riforma, dagli istituti universitari o da altri organismi specializzati. È accordata priorità ai programmi la cui realizzazione risulta già avviata o in fase avanzata di istruttoria, nonché ai programmi relativi alla integrazione delle attività ordinarie degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

mantenimento ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed erogazione di borse di studio;

valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica;

ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria e delle politiche strutturali dell'U.E., da realizzare anche attraverso l'erogazione di un contributo straordinario all'INEA, nonché ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati. Analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica;

b) attività relative all'ordinamento e tenuta dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 94,500 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamento erogati anche tramite le regioni, per la quota destinata alle attività delegate svolte dalle associazioni provinciali allevatori e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione;

valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni, salvaguardia della biodiversità;

c) commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 4,000 miliardi.

E ammessa a finanziamento le seguente azione.

iniziative di promozione commerciale e di informazione dei consumatori da attuare con organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

d) valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 9,500 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione anche di immagine delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità, pure attraverso iniziative agrituristiche, iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità, nonché dell'agricoltura biologica e integrata rappresentata dagli organismi delegati al controllo e all'attività di immagine;

salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale e denominazione di origine e tipica;

interventi di sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica;

attività sia nazionali che internazionali del comitato del Codex Alimentarius;

e) attività delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli.

Per lo svolgimento delle attività ammesse è destinato l'importo di lire 3,000 miliardi.

È ammessa al finanziamento l'erogazione dei contributi di legge per l'avviamento e lo svolgimento dei compiti d'istituto di associazioni e unioni di associazioni.

3) Funzioni svolte in attuazione dell'art. 10 della legge n. 491/1993:

a) lotta incendi boschivi ed altri interventi forestali.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 50,000 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero, anche ai fini della promozione ambientale sotto gli aspetti turistici, sociali, didattici e culturali e della salvaguardia dei livelli occupazionali;

interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la conservazione dei livelli di biodiversità animale e vegetale per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio e la rete informatica;

spese relative alle attività di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo forestale dello Stato, nonché per il potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti;

b) attività di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 5,000 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati dalle analisi di revisione;

sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base ai programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità, nonché per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo secondo la normativa comunitaria e nazionale.

ALLEGATO B

RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONTRATTE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 984/1977.

Regioni	Assegnazione 1996
Piemonte	4,300
Liguria	5,683
Veneto	22,996
Emilia-Romagna	17,532
Toscana	9,277
Umbria	3,516
Marche	4,112
Abruzzo	3,450
Molise	0,915
Campania	6,340
Puglia	4,060
Basilicata	5,301
Calabria	0,468
Totale	87,590

96A6814

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1996 contenente la nuova tabella XIX relativa al corso di laurea in chimica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 181 dello statuto relativo al corso di laurea in chimica è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 181 (*Accesso al corso di laurea*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 182 (*Durata ed articolazione del corso*). — La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 185.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa, comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno

trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 185.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpate due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 183 (*Regolamento di Ateneo*). — Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 185.

Art. 184 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 185;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 185 (*Articolazione del corso di laurea*).

Triennio di base.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base

delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni, in particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radio chimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metalloorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

- n. 4 nel settore C01A;
- n. 4 nel settore C02X;
- n. 4 nel settore C03X;
- n. 4 nel settore C05X,

delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio; n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti tra quelli attivati nelle facoltà e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Ogni sede potrà inserire a statuto due o più indirizzi, fino ad un massimo di cinque, tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, scegliendoli

tra quelli sottoindicati o indicandone altri in base ad esigenze ed esperienze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero degli insegnamenti e degli esami dovranno essere analoghi a quelli degli indirizzi sotto riportati.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi, che corrispondono ai più diffusi campi di attività scientifica e/o professionale del chimico, con i settori scientifico-disciplinari relativi agli insegnamenti caratterizzanti:

- chimica analitica. Settore: C01A;
- chimica fisica. Settore: C02X;
- chimica inorganica. Settore: C03X;
- chimica organica. Settore: C05X;
- chimica biologica. Settori: C02X, C03X, C05X, E05A;
- chimica dell'ambiente e dei beni culturali. Settori: C01A, C03X, C11X;
- chimica dei materiali. Settori: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X;
- chimica degli alimenti. Settori: C01A, C05X, C09X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 24 settembre 1996

Il rettore. CUZZOCREA

96A6815

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1991 concernente l'istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 16, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. La facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

- 1) filosofia;
- 2) lettere;
- 3) lingue e letterature straniere;
- 4) scienze della comunicazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 19, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 20 concernente il corso di laurea in scienze della comunicazione

Art. 20 (*Corso di laurea in scienze della comunicazione*). — 1. È istituito presso l'Università di Padova, il corso di laurea in scienze della comunicazione.

2. Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

3. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Esso si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi intesi ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

4. L'attività didattica complessiva ammonta a 1550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

5. Gli indirizzi sono i seguenti:

- a) comunicazioni di massa;
- b) comunicazione istituzionale e d'impresa.

6. L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio facoltà.

7. Il piano degli studi del primo biennio consiste di dieci insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

- 1) *Area scientifico-tecnologica:*
informatica generale;
sistemi e tecnologie della comunicazione.
- 2) *Area comunicativa:*
sociologia della comunicazione;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.
- 3) *Area economica:*
economia politica;
politica economica;
economia pubblica.
- 4) *Area sociologica:*
sociologia.
- 5) *Area semiologica:*
semiotica.
- 6) *Area linguistica:*
linguistica generale;
sociolinguistica.
- 7) *Area psicologica:*
psicologia dei processi cognitivi;
psicolinguistica.
- 8) *Area giuridica:*
diritto pubblico;
diritto privato.
- 9) *Area storica:*
storia economica e sociale dell'età contemporanea;
storia contemporanea.

8. Le prime nove discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti nelle aree 1 e 2.

9. La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

10. Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

a) due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

b) un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

11. Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico. Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

12. La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

13. Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni: sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo comma 16 per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno.

- 1) *Un insegnamento a scelta tra:*
retorica e stilistica;
lingua straniera moderna;
grammatica italiana;
storia della lingua italiana.
- 2) *Un insegnamento a scelta tra:*
comunicazione visiva;
iconologia e iconografia;
semiologia del cinema e degli audiovisivi;
disegno industriale.
- 3) *Un insegnamento a scelta tra:*
antropologia culturale;
psicologia sociale;
scienza della politica;
sociologia dei processi culturali.

14. I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo di comunicazioni di massa.

Insegnamenti costitutivi:

- 1) diritto dell'informazione e della comunicazione;
- 2) teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;
- 3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
- 4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;
- 5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
- 6) economia e organizzazione delle imprese editoriali;
- 7) storia delle relazioni internazionali;
- 8) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
- 9) teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.

Insegnamenti costitutivi:

- 1) diritto dell'economia;
- 2) Economia aziendale o organizzazione aziendale;
- 3) marketing;

- 4) scienza dell'opinione pubblica o istituzioni politiche e gruppi di pressione;
- 5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
- 6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;
- 7) teorie e tecniche della promozione di immagine;
- 8) tecniche della comunicazione pubblicitaria;
- 9) storia dell'industria o storia economica contemporanea.

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea.

16. Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio:

- comunicazione politica;
- diritto all'informazione;
- diritto della persona;
- diritto d'autore;
- economia dei media;
- economia della cultura;
- elementi di musica elettronica;
- epistemologia;
- estetica;
- filosofia del linguaggio;
- filosofia della scienza;
- formazione e gestione delle risorse umane;
- informatica applicata;
- interazione uomo-macchina;
- letterature comparate;
- linguistica computazionale;
- logica;
- logica dei linguaggi naturali;
- storia della scienza e della tecnica;
- storia del pensiero politico contemporaneo;
- relazioni internazionali;
- logica matematica;
- politica sociale;
- psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
- scienze cognitive;
- semiologia della musica;
- semiologia delle arti;
- semiotica del testo;
- sistemi esperti e intelligenza artificiale;
- sistemi grafici;
- sociologia dei processi di socializzazione;
- sociologia dell'organizzazione;
- sociologia delle comunicazioni di massa;
- sociologia politica;
- storia del cinema;

- storia del pensiero scientifico;
- storia del teatro;
- storia dell'arte;
- storia dell'arte contemporanea;
- storia della filosofia;
- storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
- storia della musica;
- storia della scienza;
- tecnologie dell'educazione;
- teoria dell'informazione;
- teorie della traduzione.

17. Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

18. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

19. L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 ottobre 1996

Il rettore: MURARO

96A6816

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge n. 590/1982 - istituzione di nuove Università;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-1993 e in particolare l'art. 15;

Visto il decreto rettorale 5 marzo 1992 - trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995 modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 - approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 30 aprile 1996, del senato accademico in data 9 maggio 1996 e del consiglio di amministrazione in data 9 maggio 1996 con le quali è stata approvata l'istituzione della facoltà di scienze della formazione e la trasformazione del corso di laurea in pedagogia, già funzionante nella facoltà di lettere e filosofia fino alla riforma della facoltà di magistero (art. 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - approvazione del piano di sviluppo della Università per il triennio 1991-1993), in corso di laurea in scienze dell'educazione da attivare presso la predetta facoltà;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 settembre 1996;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 25 settembre 1996 del consiglio di amministrazione del 24 settembre 1996 e del senato accademico del 26 settembre 1996 che hanno recepito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la facoltà di scienze della formazione con afferente il corso di laurea in scienze dell'educazione, proveniente dalla trasformazione del corso di laurea in pedagogia della facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in pedagogia.

La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 3.

Gli studenti, che alla data del 20 maggio 1991 (data di pubblicazione del decreto 11 febbraio 1991 - modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione del corso di laurea in pedagogia in corso di laurea in scienze dell'educazione) erano già iscritti ad un anno di corso delle scuole secondarie superiori di durata quadriennale, hanno diritto ad iscriversi al corso di laurea in scienze dell'educazione.

Art. 4.

L'art. 1 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila è modificato, al fine di inserire tra le facoltà dell'Ateneo la nuova facoltà di scienze della formazione, con annesso il corso di laurea in scienza dell'educazione proveniente dalla trasformazione del corso di laurea in pedagogia della facoltà di lettere e filosofia; viene modificato l'art. 66 nella parte in cui prevede tra i corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia il corso di laurea in pedagogia; sono abrogati gli articoli dal n. 70 al n. 74, relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in pedagogia; vengono inseriti il titolo VI ed i nuovi articoli da n. 111 al n. 117, relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienza dell'educazione, con scorrimento dei titoli ed articoli successivi.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1. — L'Università degli studi dell'Aquila è costituita dalle seguenti facoltà:

- facoltà di economia;
- facoltà di ingegneria;
- facoltà di lettere e filosofia;
- facoltà di medicina e chirurgia;
- facoltà di scienze della formazione;
- facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo IV

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 66. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

- a) la laurea in lettere;
- b) la laurea in filosofia;
- c) la laurea in lingue e letterature straniere.

Titolo VI

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Art. 111. — La facoltà di scienze della formazione conferisce:

- a) la laurea in scienze dell'educazione.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 112 (*Titolo di ammissione*). — Il titolo di ammissione e quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 113 (*Durata e articolazione degli studi*). — Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 114 (*Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea*). — Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 115 (*Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti*). — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a 40 semestralità. Venti semestralità sono collocate nel I biennio, venti semestralità nel II biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III, IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve aver superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma II dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune quali, I, II, III, istituzioni nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennializzare o triennializzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 116 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del I biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpate in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III, IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 117 (*Norme generali e transitorie*). — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla

laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

Tabella I - Insegnamenti del biennio propedeutico.

- a) Insegnamenti di area pedagogica:
 Pedagogia generale M09A;
 Filosofia dell'educazione M09A;
 Didattica generale M09C;
 Storia della pedagogia M09B;
 Storia della scuola e delle istituzioni educative M09B.
- b) Insegnamenti di area filosofica:
 Filosofia teoretica M07A;
 Storia della filosofia M08A.
- c) Insegnamenti di area psicologica:
 Psicologia generale M10A;
 Psicologia dello sviluppo M11A;
 Psicologia sociale M11B.
- d) Insegnamenti di area socio antropologica:
 Antropologia culturale M05X;
 Sociologia Q05A;
 Sociologia dell'educazione Q05B.
- e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
 Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
 Metodologia della ricerca pedagogica M09A;
 Pedagogia sperimentale M09F.
- f) Insegnamenti di area storica:
 Storia medioevale M01X;
 Storia moderna M02A;
 Storia contemporanea M04X.
- g) Insegnamenti opzionali:
 due corsi semestrali oppure un corso annuale.
- Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due, corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.
- Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

Tabella II - Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «insegnamenti di scienze dell'educazione».

- a) Insegnamenti di area pedagogica:
 Educazione comparata M09B;
 Didattica generale M09C;
 Docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica) M09F;
 Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;
 Pedagogia speciale M09E;
 Filosofia dell'educazione M09A;
 Storia della pedagogia M09B.
- b) Insegnamenti di area filosofica:
 Estetica M07D;
 Filosofia teoretica M07A;
 Filosofia morale M07C;
 Logica M07B;
 Filosofia della scienza M07B;
 Filosofia del linguaggio M07E;
 Storia della filosofia M08A;
 Storia della filosofia antica M08B;
 Storia della filosofia medioevale M08C;
 Storia della filosofia moderna M08A;
 Storia della filosofia contemporanea M08A;
 Epistemologia delle scienze umane M07B.
- c) Insegnamenti di area storica:
 Storia romana L02B;
 Storia greca L02A;
 Storia medioevale M01X;
 Storia moderna M02A;
 Storia contemporanea M04X.
- d) Insegnamenti di area psicologica:
 Psicologia generale M10A;
 Storia della psicologia M10A;
 Psicologia dell'educazione M11A;
 (oppure psicopedagogia) M09A;
 Psicologia dinamica M11D;
 Psicologia dello sviluppo M11A;
 Psicologia sociale M11B.
- e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
 Sociologia della famiglia Q05B;
 Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;
 Sociologia dei processi culturali Q05B;
 Storia del pensiero sociologico Q05A;
 Sociologia Q05A;
 Antropologia culturale M05X;
 Sociologia dell'educazione Q05B.
- f) Insegnamenti di area giuridica:
 Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Tabella III - Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «educatori professionali».

a) Insegnamenti di area pedagogica:

- Pedagogia sociale M09A;
- Educazione degli adulti M09A;
- Pedagogia generale M09A;
- Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A;
- Pedagogia interculturale M09A;
- Pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E;
- Educazione comparata M09B;
- Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;
- Pedagogia speciale M09E;
- Docimologia M09F;
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;
- Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09C.

b) Insegnamenti di area filosofica:

- Estetica M07D;
- Bioetica M07C;
- Filosofia morale M07C;
- Filosofia del linguaggio M07E.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

- Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
- Metodologia della ricerca pedagogica M09A;
- Pedagogia sperimentale M09F;
- Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B.

d) Insegnamenti di area psicologica:

- Psicologia dello sviluppo M11A;
- Psicologia dell'educazione M11A;
- (oppure Psicopedagogia) M09A;
- Psicologia dinamica M11D;
- Psicologia sociale M11B;
- Psicologia dell'handicap e della riabilitazione M11A;
- Psicopatologia dello sviluppo M11D;
- Psicopedagogia delle differenze individuali M11A.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

- Antropologia culturale M05X;
- Sociologia della famiglia Q05B;
- Sociologia dei processi culturali Q05B;
- Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;
- Sociologia dell'organizzazione Q05C;
- Criminologia Q05G.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

- Biologia generale E02C;
- Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica E06A;

- Igiene F22A;

- Psichiatria F11A,

- Neuropsichiatria infantile F19B;

- Pedagogia medica F02X;

- Geriatrics e gerontologia F07A.

g) Insegnamenti di area giuridica:

- Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;

- Legislazione minorile N17X;

- Diritto della sicurezza sociale N07X;

- Diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali N10X;

- Diritto regionale N09X.

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

- Letteratura per l'infanzia M09D;

- Metodologia e critica dello spettacolo L26A;

- Letterature comparate L12D;

- Storia della lingua italiana L11A;

- Letteratura italiana L12A;

- Letteratura francese contemporanea L16A;

- Letteratura inglese contemporanea L18A;

- Letteratura spagnola contemporanea L17A;

- Letteratura tedesca contemporanea L19A;

- Letteratura russa contemporanea L21B;

- Filmologia L26B;

- Semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B;

- Metodologia dell'educazione musicale L27B;

- Storia delle tecniche artistiche L25D;

- Bibliografia e biblioteconomia M13X;

- Museologia L25D;

- Storia del teatro e dello spettacolo L26A;

- Storia e critica del cinema L26B;

- Storia dell'arte moderna L25B;

- Storia della musica moderna e contemporanea L27B;

- Documentazione M12A;

- Storia della scienza M08E;

- Linguistica generale L09A.

1) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

- Geografia umana M06A;
- Geografia culturale M06A;
- Geografia regionale M06A;
- Ecologia E03A;
- Educazione ambientale M09C;
- Sociologia urbana e rurale Q05D.

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Tabella IV - Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «esperti nei processi di formazione».

- a) Insegnamenti di area pedagogica:
- Pedagogia sociale M09A;
 - Educazione degli adulti M09A;
 - Pedagogia interculturale M09A;
 - Educazione comparata M09B;
 - Didattica generale M09C;
 - Psicologia delle comunicazioni sociali M11B;
 - Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;
 - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;
 - Psicologia del lavoro M11C;
 - Psicologia della formazione M11B.
- b) Insegnamenti di area filosofica:
- Logica M07B;
 - Etica sociale M07C.
- c) Insegnamenti di area psicologica:
- Psicologia sociale M11B;
 - Psicologia dell'educazione M11A;
 - (oppure Psicopedagogia) M09A;
 - Psicologia del lavoro M11C;
 - Psicologia dei gruppi M11B;
 - Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale M11C;

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

- Antropologia culturale M05X;
- Sociologia dei processi culturali Q05B;
- Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;
- Sociologia del lavoro Q05C.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

- Pedagogia sperimentale M09F;
- Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
- Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;
- Metodologia della ricerca pedagogica M09A.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

- Economia e gestione dell'innovazione P02B;
- Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica P01B;
- Sociologia dell'organizzazione Q05C;
- Psicologia delle organizzazioni M11C;
- Organizzazione e gestione delle risorse umane P02D;
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09B;
- Teoria dell'informazione Q05B;
- Lingua francese L16B;
- Lingua inglese L18C;
- Lingua spagnola L17C;
- Lingua tedesca L19B;
- Teoria e metodi della pianificazione sociale Q05A;
- Formazione e politiche delle risorse umane Q05B.

g) Insegnamenti di area giuridica:

- Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;
- Diritto del lavoro N07X;
- Diritto amministrativo N10X.

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli tra o entro, le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 4 ottobre 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A6792

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 196 del 22 agosto 1996), coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1996, n. 532 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffuse degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità.

a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modificazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;

b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza;

c) provvede alla specifica formazione del personale.

Riferimenti normativi

— Il D.P.R. n. 254/1985 reca «Attuazione della direttiva (CEE), n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734».

— Il D.M. 7 ottobre 1987 reca: «Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori, di cui all'art. 17 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti)».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— Il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) prevede che: «Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti».

Art. 3.

1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il «certificato di garanzia della carne bovina» attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per l'attestazione di conformità ai requisiti di cui al comma 1, nonché le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Riferimenti normativi

— Il D.P.R. n. 317/1996 approva il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Art. 4.

1. I Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalità operative nell'ambito del *Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia* istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Il *Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia*, di cui al comma 1, è integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati.

Riferimenti normativi

— La legge n. 491/1993 reca «Riordinamento della competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A6946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C/11562.XVJ(1001) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Cava Star 8 Multicolore (Calibro 80)», che la ditta Senatore Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Cava dei Tirreni (Salerno), località San Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6797

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C/8675.XV.J(955) del 10 settembre 1996 i manufatti esplosivi denominati: «Innesco MK1 Mod. 1» conforme al disegno n. 291000300; e «Innesco MK1 Mod. 3», conforme al disegno n. 291000200; che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o importare da società autorizzate, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454 1.4S

96A6798

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 529/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Ciprari Mario, nato il 19 gennaio 1914 a Roma. — Combattente in Roma nelle file delle formazioni garibaldine si distinse per doti di capacità e di ardimento. Dopo la liberazione della città (4 giugno 1944) desiderava ardentemente di continuare la lotta e veniva sbarcato come componente di una missione militare alle dipendenze del comando alleato in territorio occupato dal nemico, svolgendo, fino al termine

delle operazioni, preziosa attività informativa e di collegamento con le formazioni partigiane. Portava a termine brillantemente il suo compito, dopo aver superato con forte animo numerosi pericoli e difficoltà, contribuendo con la sua azione personale alla riuscita delle operazioni militari. — 8 settembre 1943-25 aprile 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 231/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Ricci Tommaso, nato il 15 aprile 1920 ad Imperia. — Sorpreso all'alba del 31 gennaio 1945 nella sede del battaglione sito in un casolare in località Nicuni, nella Valle Prino di Imperia, da preponderanti forze nemiche di nazi-fascisti e austriaci, reagiva disperatamente all'attacco combattendo da prode contro le soverchianti forze nemiche, cercando con il suo sacrificio di permettere lo sganciamento degli altri componenti il comando. Il suo comportamento stupisce i teutonici che giungono per primi sul luogo e si allontanano forse per lasciare ai superstiti di raccogliere i feriti. Ma sopraggiungono le brigate nere, avventandosi sugli agonizzanti per strappare loro eventuali informazioni e per straziare i corpi degli agonizzanti e dei morti. In località Nicuni cadde con altri sei eroi, uniti in un unico sacrificio per la causa della libertà. — Nicuni, 31 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 settembre 1996, n. 358/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Sidone Aldo, nato il 7 settembre 1926 a Moconesi. — Valligiano volontario si distinse subito per capacità e coraggio, per cui fu addetto, con la sua formazione, alla missione alleata, partecipando a numerosi combattimenti della brigata. Durante un duro scontro con i tedeschi due della missione furono uccisi ed egli stesso catturato. Inviato nel campo di Mauthausen, dopo grandi peripezie e sofferenze fu liberato dai militari della 3ª Armata americana il 5 maggio 1945. — Mauthausen 10 giugno 1944-5 maggio 1945.

96A6796

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione nell'ambito del Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1996, n. 1435, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

TEMA 6 - Metodologie e tecnologie per la riduzione di impatto ambientale dell'uso dei fitofarmaci.

Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.200 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 11.000 milioni per le attività di ricerca e 1.200 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 60 mesi.

TEMA 19 - Controllo per l'ottimale gestione della erogazione di acqua potabile per gli acquedotti.

Dattalia Processing S.p.a. - Napoli.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.910 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 6.925 milioni per le attività di ricerca e 985 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitoli tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito alla affidabilità dei soggetti prescelti, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto B dell'allegato I della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati i necessari aggiornamenti ai contenuti tecnici delle offerte in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

96A6817

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Fermo in Fermo, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1996, n. 838356, la Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ancona), è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Grottammare, via Matteotti, e censito al N.C.E.U. alla partita catastale 3077, foglio 4, mappale 378, subalterno 5, categoria D5.

96A6795

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 ottobre 1996

Dollaro USA	1535,92
ECU	1913,76
Marco tedesco	995,93
Franco francese	294,89
Lira sterlina	2435,51
Fiorino olandese	887,82
Franco belga	48,349
Peseta spagnola	11,837
Corona danese	260,10
Lira irlandese	2455,94
Dracma greca	6,372
Escudo portoghese	9,892
Dollaro canadese	1135,78
Yen giapponese	13,659
Franco svizzero	1209,96
Scellino austriaco	141,56
Corona norvegese	234,99
Corona svedese	231,34
Marco finlandese	332,81
Dollaro australiano	1220,29

96A6971

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. F16A - malattie dell'apparato locomotore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

96A6820

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Firenze, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: L26B «cinema e fotografia», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto suddetto dovranno presentare domanda al preside della facoltà di scienze della formazione, via del Parione n. 7-50123 Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6819

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 1° ottobre 1996 concernente: «Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs AG, in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e in tutti i rami riportati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del ramo 18 (Assistenza)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1996).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, al secondo rigo del dispositivo, dove è scritto: «... con sede in *Monaco* (Germania), ...», leggesi: «... con sede in *Colonia* (Germania), ...».

96A6923

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
---	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1996

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 90 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 4 7 0 9 6 *

L. 1.400